



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - Codice Fiscale: 00111190575
Tel 0746/675177 ragioneria@comune.montasola.ri.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO

N.	DATA	OGGETTO
3	27.01.2022	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 PROVVISORIO

La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni nella sua qualità di responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 10 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, esprime il proprio parere favorevole in ordine della regolarità tecnica della determinazione che segue.

Montasola lì 27.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL e la relativa registrazione contabile sul competente capitolo di Bilancio ai sensi dell'art. 23 della Legge 144/89, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel.

Montasola lì 27.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 30.10.2021, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità di Posizione Organizzativa Area Finanziaria, incaricando ed affidando alla stessa la responsabilità della gestione dei Servizi Finanziari, Tributarie e Personale compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, **ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa**, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- l'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2021 sono pari € 499,20 (art.67, comma 2, lett. a) e pari ad € 1117,00 (art.67, comma 2, lett. b);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

Considerato che è rispettato il limite in aumento e quindi garantita l'invarianza del "valore medio pro-capite" riferito all'anno 2018;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto inviare la presente determina all'Organo di revisione contabile che dovrà esprimere parere sulla sola costituzione provvisoria del fondo 2022;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
- di procedere alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2022, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, **non superano** gli importi previsti nella costituzione del **fondo dell'anno 2016**, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2022-2024, precisando che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2022 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
- di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2022;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione provvisoria del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, c.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - Codice Fiscale: 00111190575
Tel 0746/675177 ragioneria@comune.montasola.ri.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- LA SOTTOSCRITTA Dott.ssa RICCIONI MARIA ANTONIETTA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DICHIARA DI AVER OGGI **02.02.2022** PUBBLICATO COPIA DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE OVE VERRA' ESPOSTA PER 15 GG. CONSECUTIVI E CIOE' FINO AL **17.02.2022**.

Montasola, 02.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Riccioni Maria Antonietta

N. _____ **REGISTRO DI PUBBLICAZIONE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio che copia del presente verbale viene pubblicata in data 02.02.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Montasola, 02.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Montasola li 02.02.2022